

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
RETE DI RICARICA

Tra

Enel X Way Italia S.r.l., società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Ostiense, 131 L, capitale sociale euro 5.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 16645681004, Partita Iva di Gruppo 15844561009, in persona del legale rappresentante, Ing. Simone Tripepi nato a Roma il giorno 01.11.1970, C.F. TRPSMN70S01H501C, PEC enelxwayitalia@pec.enel.it (in seguito **“EXWI”**);

– da una parte –

E

Comune di Cittadella con sede legale in Palazzo Mantegna Via Indipendenza, 41 - 35013 Cittadella (PD), codice fiscale 81000370288 in questo atto rappresentato dall'Ing. Emanuele Nichele, in qualità di Dirigente del 3° Settore - Tecnico, domiciliato per la carica ed ai fine del presente atto ove sopra, cittadella.pd@cert.ip-veneto.net (di seguito, il **“Comune”**)

– dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le **“Parti”** e disgiuntamente la **“Parte”**.

PREMESSO CHE

- a) La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il **“Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”** allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;

- b) In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato sin dal 2011 nel rapporto dell'European Environment Agency TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" e aggiornato nel rapporto TERM 2022 "Decarbonising road transport — the role of vehicles, fuels and transport demand"
- c) Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM (2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- d) La Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- e) Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale; Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";
- f) La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;

- g) L'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- h) La Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita con D.Lgs. 257/2016, stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.
- i) La Direttiva 2014/94/UE stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- j) L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione, negli agglomerati urbani, dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico; EXWI è in possesso di "garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili". Il 100% dell'energia elettrica approvvigionata per la fornitura dei Siti nella sua titolarità, è certificata prodotta da impianti a fonte rinnovabile. L'elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387- Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
- k) Il legislatore italiano ha adottato diverse misure volte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica sul territorio nazionale, anche con misure di semplificazione e agevolazione, stabilendo che *"I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico"* (Art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni.

- l) Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- m) Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- n) EXWI considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine;
- o) La *business line* di Enel X ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici composto da diversi modelli che spaziano dalla ricarica in AC a quella in DC fornendo soluzioni adeguate a diverse tipologie di siti.
- p) Tutti i modelli di cui sopra sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.
- q) Il 19 novembre 2019 Enel X ha siglato un Protocollo d'Intesa con Anglat (Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti) a valle del quale sono state sviluppate soluzioni tecnologiche per la ricarica dei veicoli elettrici fruibili da parte di persone con disabilità. Gli stalli delle stazioni di ricarica sono stati ripensati secondo i criteri dello Universal Design, la metodologia progettuale che ha come obiettivo la progettazione e la realizzazione di edifici, prodotti e ambienti che siano accessibili a tutte le persone.
- r) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e successive modifiche e direttive, si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. In particolare, nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, sono previsti 713

milioni di euro per installare entro fine 2025 almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade, e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città.

- s) L'implementazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del PNRR è demandata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che, con Decreti Ministeriali n. 10 (centri urbani) e 11 (superstrade) del 12 gennaio 2023, nonché successivi avvisi pubblici n. 332 e 333 del 10 maggio 2023 ha definito i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto in relazione all'anno 2023, pari a complessivi 127.116.925 e le modalità di presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani nell'ambito del PNRR. In relazione alla procedura di selezione per il riconoscimento dei contributi PNRR a fondo perduto per l'annualità 2023, EXWI è risultata ammessa al riconoscimento dei benefici in relazione a più di 1800 proposte progettuali di infrastrutture di ricarica da installare in cinque Regioni.
- t) Con Decreto Ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 101 del 2 maggio 2024, il MASE ha definito i criteri e le modalità di partecipazione per le procedure di selezione finalizzate al riconoscimento dei contributi per le restanti annualità 2023 254.208.175 euro e 2024 98.951.450 euro (di seguito, "DM 18 marzo 2024"). In particolare, si prevede che il soggetto interessato disponga di un titolo autorizzativo, tra cui, inter alia, "aver sottoscritto un protocollo di intesa con il Comune, vigente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione, in cui viene specificata l'ubicazione delle stazioni di ricarica;" (art. 6, comma 1, lett. f, n. IV). Con successivo Decreto Direttoriale del 28 giugno 2024, è stato approvato l'avviso pubblico recante le modalità e i requisiti delle proposte progettuali per l'ammissione ai contributi di cui al DM 18 marzo 2024 (di seguito, "Avviso Pubblico del 28 giugno").
- u) In data 6 dicembre 2024 con Decreto direttoriale n. 276 sono state approvate le graduatorie dell'Avviso pubblico n. 105 del 28.06.2024. Alla luce di ciò, Enel X Way Italia risulta ammessa ai Contributi PNRR per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica nell'Ambito territoriale ove ricade questo spettabile Comune.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate
convengono quanto segue:**

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

2. OGGETTO

Con il presente Protocollo (di seguito, il “**Protocollo**”), le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici in ambito urbano.

3. IMPEGNI DI EXWI

EXWI si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso altre società del gruppo Enel, alle seguenti attività:

- a) individuare congiuntamente al Comune, le aree nel territorio comunale sulle quali installare le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
- b) richiedere le autorizzazioni necessarie all’installazione fino a n. 15 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (di seguito, le “**IdR**”) di tipo FAST da 90 KW ciascuna, coma da allegato 1 al presente protocollo;
- c) progettare le “Aree Dedicate”, composte dall’IdR e dagli stalli riservati ai veicoli durante l’erogazione del servizio di ricarica;
- d) provvedere all’installazione delle IdR, che restano di proprietà di EXWI;
- e) esercire e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma integrata di EXWI;
- f) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- g) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento delle Aree Dedicate, necessari per l'installazione delle IdR;
- h) mantenere le IdR di EXWI, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
- j) provvedere a tutte le attività di collaudo;

- k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle IdR;
- l) Corrispondere al Comune il canone previsto dal Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, il quale prevede il pagamento del canone per il solo spazio occupato dalla Stazione di Ricarica (area Infrastruttura di Ricarica), fatta eccezione per gli stalli di sosta (DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76. Articolo 57 punto 9), al quale sarà applicato un coefficiente moltiplicatore stabilito dalla Giunta Comunale con coefficiente di calcolo agevolato in quanto l'energia fornita agli stalli ed erogata ai mezzi in ricarica è certificata come "verde;
- m) rimuovere le IdR e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune, laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento o provvedimento amministrativo.
- n) la realizzazione di stalli di ricarica conformi ai criteri dell'Universal Design in modo da rendere la ricarica dei veicoli elettrici fruibile da parte di persone con disabilità.

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a) individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle IdR, da parte di EXWI, all'interno del territorio comunale;
- b) nel rispetto della normativa applicabile, mettere a disposizione, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per la durata del presente Protocollo e mantenerne l'idoneità all'utilizzo suddetto.
- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di EXWI medesima, in particolare, a rilasciare le autorizzazioni di cui all'art. 57, comma 14-bis del DL Semplificazioni (e ss.mm. ii.) entro i termini ivi previsti, con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;

- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.
- e) trovare soluzioni alternative che garantiscano la continuità del servizio di ricarica nel caso si verifichi uno degli eventi di cui all'art. 3 lett. l) che comportano l'impegno di EXWI a rimuovere le IdR.
- f) mantenere il decoro e la pulizia degli stalli di ricarica, fatta eccezione per i dispositivi hardware della stazione di ricarica per i quali tutte le attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria rimangono a cure e spese di EXWI.

5. IMPEGNO DELLE PARTI

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

6. DURATA

Il presente Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla stessa data di sottoscrizione, come previsto dall'Art. 14-bis del DL n. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020, fatto salvo quanto previsto in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.

Le Parti si riservano sin d'ora, dopo una verifica dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di valutare di prorogare o rinnovare la durata di detto Protocollo mediante accordo fra le parti prima della sua scadenza.

7. COSTI

Tutti i costi di installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica e delle relative attività di gestione elencate al precedente Art. 3 sono a carico di EXWI, mentre gli eventuali costi relativi alle attività di cui all'art. 4 rimarranno ad esclusivo carico del Comune.

8. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

9. COMUNICAZIONE

9.1 Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione alle IdR di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

10.1 Il Comune prende atto e accetta che il gruppo Enel è il solo e unico titolare del know-how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi le IdR e (ii) la piattaforma integrata di EXWI, inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto, che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le aree di installazione delle IdR di cui al presente Protocollo.

10.2 Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

10.3 Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

11. RISERVATEZZA

11.1 Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi solo per quanto strettamente necessario all'esecuzione del presente Protocollo e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

11.2 Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si impegna a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- vincolare ai medesimi impegni anche i propri dipendenti ed i terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

11.3 Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

11.4 Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come recepito nell'ordinamento, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo. In ogni caso il Comune nell'esecuzione del Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy Enel, in vigore nel gruppo Enel dal 2014. Parimenti EXWI nell'esecuzione del presente Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Regolamento (UE) 679/2016 suddetto, come recepito nell'ordinamento.

13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

13.1 Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

13.2 Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di EXWI in favore di società appartenenti al Gruppo Enel, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa EXWI.

14. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

15. REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, che sarà a carico di EXWI.

16. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

16.1 Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviato per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi.

Per Enel X Way Italia:

Sig. Simone Tripepi

PEC: enelxwayitalia@pec.enel.it

Per il Comune:

Sig. Ing. Emanuele Nichele

PEC: cittadella.pd@cert.ip-veneto.net

Numero di telefono: 049 9413508

16.2 Con riferimento alle informazioni relative alle IdR, EXWI potrà mettere a disposizione, previa richiesta da parte del **Comune**, uno strumento accessibile gratuitamente tramite portale web, che consente di fornire al **Comune** le seguenti informazioni:

- a) geolocalizzazione (coordinate GPS) con individuazione della IdR su mappa dedicata e visualizzazione dell'indirizzo;
- b) stato della IdR (disponibile, occupato, in manutenzione);
- c) caratteristiche della IdR (potenza massima, tipologia corrente - AC/DC - e tipologia di prese);

- d) dati di utilizzo delle IDR, in maniera statistica, anonima e aggregata (numero di ricariche, kWh erogati, prenotazioni effettuate e tempo di occupazione della presa senza ricarica);
- e) statistiche relative all'impatto ambientale derivante dall'utilizzo delle IdR (risparmio in termini di emissioni CO₂, PM_x, NO_x, rumore veicoli equivalenti, risparmio economico per salute e ambiente).

17. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

17.1 In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

17.2 Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

17.3 L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

17.4 EXWI, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione.

ES aderisce inoltre al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, EXWI proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da EXWI e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di EXWI e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

18. DISPOSIZIONI FINALI

18.1 Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

18.2 Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

18.3 Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

18.4 Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di EXWI in favore di società appartenenti al Gruppo Enel, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa EXWI.

18.5 Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Data _____

Enel X Way Italia s.r.l.

COMUNE DI CITTADELLA

ALLEGATO 1

(AREE PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA)

N	Regione_Ambito	Provincia	Comune	Indirizzo	CAP	Tipologia parcheggio	Lat.	Long.
1	Veneto 2	Padova	Cittadella	Via Don Giuseppe Lago SNC	35013	Parcheggio Esistente	45.67624508956566	11.755158458964132
2	Veneto 2	Padova	Cittadella	Via Santa Croce Bigolina snc	35013	Parcheggio Esistente	45.66502599291376	11.717168203535874
3	Veneto 2	Padova	Cittadella	Via Gavino Sabadin	35013	Parcheggio Esistente	45.663792179638700	11.775017703795500
4	Veneto 2	Padova	Cittadella	Via Giuseppe Mazzini SN	35013	Parcheggio Esistente	45.63839348332100	11.784053915534700
5	Veneto 2	Padova	Cittadella	Via Europa snc	35013	Parcheggio Esistente	45.65148345418491	11.776885729555884
6	Veneto 2	Padova	Cittadella	Via del Folo	35013	Parcheggio Esistente	45.65692221099378	11.78608694483006
7	Veneto 2	Padova	Cittadella	Via Angelo Gabrielli snc	35013	Parcheggio Esistente	45.6424984472028	11.776983064443206
8	Veneto 2	Padova	Cittadella	Via Giuseppe Verdi snc	35013	Parcheggio Esistente	45.642921919264126	11.782865901841046
9	Veneto 2	Padova	Cittadella	Via San Prosdocimo snc	35013	Parcheggio Esistente	45.65231984025517	11.795096333389527
10	Veneto 2	Padova	Cittadella	Riva Del Grappa snc	35013	Parcheggio Esistente	45.65016672780455	11.787414559457622
11	Veneto 2	Padova	Cittadella	Via Battistei	35013	Parcheggio Esistente	45.67381348524764	11.740992003501617
12	Veneto 2	Padova	Cittadella	Via Chiesa Facca	35013	Parcheggio Esistente	45.6188444836454	11.791621187203194
13	Veneto 2	Padova	Cittadella	Via Casaretta	35013	Parcheggio Esistente	45.65150703948487	11.768542268913563
14	Veneto 2	Padova	Cittadella	Via Santa Maria	35013	Parcheggio Esistente	45.618925566958254	11.803931442394244
15	Veneto 2	Padova	Cittadella	Via delle Acacie	35013	Parcheggio Esistente	45.6717093166008	11.799138339836606

Le identificazioni dei siti potrebbero subire delle variazioni in funzione della disponibilità della potenza fornita dal distributore di energia elettrica (DSO) o da successivi accordi fra le parti.